



PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE I - TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 758 del 26/07/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 481 del 26/07/2022

PROPOSTA N. 1042 del 26/07/2022

OGGETTO: Rip 062 Modifica sostanziale AUA Bernardoni Eco Recupero

Il Comandante della Polizia Provinciale, Dott. Giulio Honorati, in qualità di R.U.P. del provvedimento in oggetto, giusto atto di decreto del Presidente n. 85/2019,

Visti:

- il Decreto Presidenziale n. 4 del 29/03/2022 di rinnovo del conferimento dell'incarico dirigenziale ex art. 35, del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente e i D.Lgs. nn. 267/2000 e 165/2001, all'Ing. Marco Scorrano;
- il Decreto Presidenziale n. 11 del 30/12/2021 "Conferimento incarichi dirigenziali: provvedimenti" e la determinazione dirigenziale n. 1 del 03/01/2022 "Incarichi di Posizione Organizzativa e specifiche responsabilità: provvedimenti" con proroga al Comandante della Polizia Provinciale alla persona del Dott. Giulio Honorati;
- la L. 241/1990 e s.m.i. ;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21.07.98;
- il D.Lgs. 14/03/2014, n. 49;
- la L.R. 45/07;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38 co.3 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni il L. n. 133 del 06/08/2008;
- la D.G.R. n. 254/2016 "*D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L. R. 19.12.007, n. 45 – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03.08.2007 - DGR n. 808 del 31.12.2009 e DGR n. 656 del 16.09.2013*";
- la D.G.R. n. 465/2008, con la quale la Regione Abruzzo competente, ai sensi dell'art 196 del D.Lgs. 152/2006, alla specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06, ha abrogato la precedente DGR 1844/98 ed approvato le nuove direttive e la relativa modulistica di riferimento, alla quale è necessario uniformarsi, per esercitare l'attività di recupero in procedura semplificata;
- la nota trasmessa dal Servizio Avvocatura Regionale prot. n. 55946 PA 12/17 del 26/02/2018, assunta al protocollo provinciale al n. 6043 del 26/02/2018 contenente chiarimenti in ordine all'Ente che deve essere beneficiario delle garanzie finanziarie previste dalle leggi vigenti,

definendo che in relazione all'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata tali garanzie debbano essere prestate in favore della Provincia, ancorchè il titolo abilitativo sia rilasciato dalla Regione Abruzzo nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione agli atti;

Considerato che:

➤ l'impresa **BERNARDONI ECO RECUPERI**, C. F. **BRNKTT94C71D451E** e P.Iva 02302230681, titolare **Bernardoni Ketti nata a Fabriano (AN) il 31/03/1994 e residente a Cepagatti (PE) in Via Aurora n. 29/A**, ha ottenuto con la determinazione regionale n. **DPC025/301/2021** la Voltura dalla ditta **Bernardoni Ketti** dell'AUA di cui al provvedimento n° DPC025/266 del 04/08/2021, in cui è ricompresa l'iscrizione al Rip n. 062 RNP-PE per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del DLgs n. 152/2006, attraverso operazioni di Messa in Riserva, da esercitare presso la sede operativa di Via Cantò, 14 a Cepagatti (PE), catastalmente individuata al Fg. 21, Part. n.1341;

➤ alla ditta è stata accettata con determinazione n. 1045 del 26/10/2021 la polizza fideiussoria redatta ai sensi della DGR 254/2016 n° 2334741, unitamente alla Dichiarazione di Coobbligazione, emesse in data 21/10/2021 dalla Compagnia Assicurativa CO.FA.C.E., valida dal 04/08/2021 al 04/08/2026, per un importo complessivo pari a euro 14.000,00 (quattordicimila/00) e posta a garanzia finanziaria dell'Ente beneficiario: Provincia di Pescara;

Preso atto:

- dell'istanza pervenuta via pec e assunta al Prot. n. 3417 del 18/02/2022, presentata dalla ditta per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nello specifico del titolo relativo alla matrice ambientale;
- della trasmissione da parte del Suap del Comune di Cepagatti (PE) della domanda di modifica sostanziale dell'AUA, pratica Prot. n. 6625 del 03/03/2022, assunta al Prot. provinciale n. 4460 in pari data;

Tenuto conto che tale modifica sostanziale riguarda le operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti di cui all'art. 216 del T.U. ambientale di cui alla scheda G1 datata 24/06/2022, registrata al Prot. 5751/2022 e consiste:

- nell'aumento, per la Tipologia 3.1, della Capacità massima istantanea di stoccaggio e della Capacità totale annua, che passano rispettivamente da 15 a 300 t la prima e da 1000 a 2000 t la seconda;
- nell'inserimento del nuovo codice EER 160117 (metalli ferrosi) nella Tip. 3.1;
- nella diminuzione della Capacità massima istantanea di stoccaggio per la Tip. 3.2, che passa da 15 a 10,5 t;
- nell'introduzione delle Tipologie 3.3 (sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo), 6.2 (sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche) e 9.1 (scarti di legno e sughero, imballaggi di legno), da sottoporre alla sola Operazione di Messa in Riserva (R13) per il successivo avvio al recupero presso impianti terzi regolarmente autorizzati;
- nell'introduzione dell'attività di recupero R4 nella Tipologia 5.8, con Potenzialità annua pari a 1000 t e nell'aumento della Capacità massima istantanea di stoccaggio da 10 a 10,8 t e della Capacità totale annua da 500 a 1000 t;
- nell'introduzione della Tipologia 5.16, da sottoporre alla messa in riserva (R13) e al successivo recupero con Operazioni di trattamento R4;
- l'attività di trattamento R4 verrà svolta solo in area coperta, all'interno del capannone artigianale;

Considerate:

➤ la comunicazione trasmessa a mezzo pec dalla ditta e registrata al Prot. n. 5751 del 18/03/2022 di rettifica delle quantità annue di stoccaggio e trattamento per la nuova Tip. 5.16 introdotta, contenente la documentazione aggiornata da sostituire a quella di cui all'istanza AUA Prot. 3417/2022 e nello specifico: Scheda G1 (Modulo AUA), Scheda Sinottica All. A1.1 e Scheda garanzie finanziarie All. B1;

- la nota della Regione Abruzzo DPC025 –Prot. 11020 del 09/06/2022, di invito agli Enti preposti ad esprimere il proprio parere di competenza necessario per la modifica sostanziale dell'AUA in parola;
- la nota di richiesta integrazioni alla ditta, trasmessa dall'Arta Abruzzo – distretto provinciale di Chieti in data 21/06/2022 e assunta al Prot. prov.le n. 12101;

Atteso che:

- secondo quanto indicato nell'istanza di modifica sostanziale, per **le Tip. 5.8 e 5.16, è prevista l'attività di trattamento R4** ai sensi del D.M. 05/02/98 e s.m.i., da svolgere mediante l'impiego di mulino spella-cavi e cesoia taglia-rottami, interamente in area coperta ovvero all'interno del capannone avente una superficie pari a 200 mq;
- per le altre Tipologie di rifiuti l'attività di recupero riguarderà esclusivamente l'operazione di messa in riserva R13 per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti), senza operazioni di trattamento se non l'eventuale cernita manuale finalizzata al corretto conferimento verso gli impianti finali di destino;

Dato atto del pagamento per l'annualità 2022 dei diritti di iscrizione al Rip previsti dal D.M. 350/98 per la classe VI, di appartenenza, come da attestazione assunta al Prot. n. 8248 del 28/04/2022, che dovrà essere aggiornato in seguito alla modifica sostanziale dell'AUA richiesta dall'impresa per il passaggio alla classe V;

Vista la nota integrativa datata 24/06/2022 trasmessa dall'impresa Bernardoni Eco Recupero e assunta al Prot. n. 12499 in data 27/06/2022;

Precisato che nella documentazione presentata a corredo dell'istanza e di cui ai Prott. già indicati, l'impresa Bernardoni Eco Recupero:

- ribadisce l'esclusione dell'attività di recupero della ditta dalla procedura di assoggettabilità alla VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- specifica l'utilizzo di cassoni metallici all'interno del capannone per lo stoccaggio dei rifiuti di cui alle tipologie 3.2, 5.8 e 5.16 e quello di cassoni metallici/scarrabili posizionati in aree esterne impermeabilizzate per la messa in riserva R13 dei rifiuti appartenenti alle restanti tipologie, ad eccezione della Tip. 3.1 per la quale è prevista la messa in riserva a terra, su pavimentazione esterna realizzata in massetto industriale, come da layout di cui alla planimetria All. 4, rivista e completata con documentazione trasmessa a integrazione e di cui al Prot. 12499 del 27/06/2022;
- dichiara che le acque meteoriche di dilavamento del piazzale impermeabilizzato (350 mq) saranno gestite mediante raccolta in un serbatoio di accumulo, trattate come rifiuto allo stato liquido e periodicamente avviate a smaltimento ai sensi della normativa di settore vigente. Le acque di seconda pioggia convoglieranno nella rete fognaria acque bianche gestita da ACA Spa;
- specifica che l'attività di recupero dell'impianto da autorizzare non determina emissioni in atmosfera (sia diffuse che convogliate), né emissioni sonore;
- indica il direttore tecnico, quale soggetto diverso dal gestore, individuato nel sig. **BARGONI Manolito C.F. BRGMLT85L30A345T**, nato a **L'Aquila (AQ) il 30/07/1985** e residente a **Jesi (AN) in via Carlo Marx 7**;

Visto il parere tecnico favorevole, con condizione e prescrizioni, espresso dall'Arta Abruzzo-Distretto Provinciale di Chieti- nella nota Protocollo n. 14405 del 25/07/2022;

Ritenuto di dover modificare il contenuto dell'Allegato *Recupero rifiuti in procedura semplificata* all'Autorizzazione Unica Ambientale, le cui tipologie di rifiuto, Codici EER e quantitativi oggetto dell'attività attualmente in iscrizione e precedenti la modifica sostanziale proposta dalla ditta, sono quelli di cui alla seguente tabella:

TIPOLOGIA (D.M. 05.02.1998 e sm – allegato 1 suballegato 1)		OPERAZIONE NI RECUPERO (all. C alla	Quantitativi massimi
	CODICI EER		

			parte IV del D.Lgs 152/06)				
N°	Descrizione			R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 ed R13	
				Capacità max istantanea di Stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione di recupero	Potenzialità annua (t)
3.1	Rifiuti in ferro, acciaio e ghisa;	[150104] [170405]	R13	15	1000		
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	[150104] [170401] [170402] [170403] [170407]	R13	15	1000		
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	[170411]	R13	10	500		
TOTALI				40	2500		

Enunciato che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.lgs 50/2016, dall'art. 27 del D.Lgs 33/2013 e dall'art.1, comma 32 della L.190/2012, che sono assolti tramite pubblicazione sul sito web della Provincia nella sezione "Amministrazione trasparente";

Precisato che il R.U.P. Comandante della Polizia Provinciale, Dott. Giulio Honorati, assicura per il provvedimento in argomento il corretto iter amministrativo e rispetto delle norme a riguardo;

Ciò premesso e considerato si propone l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto Ing. Marco Scorrano, Dirigente del Settore I Tecnico, alla luce di quanto sopra,

Vista l'istruttoria del procedimento de quo a cura del R.U.P., della quale se ne condivide la correttezza;

Espresso parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del TUEL 267/2000;

Dichiarata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90;

DETERMINA

- 1. **Di confermare** l'iscrizione della ditta BERNARDONI ECO RECUPERI per lo stabilimento ubicato in Cantò, n. 14 nel Comune di Cepagatti (PE) al n° **062/RNP PE** del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
- 2. **Di modificare** l'Allegato Recupero Rifiuti all'Autorizzazione Unica Ambientale relativo al recupero di rifiuti in procedura semplificata, ovvero la Tabella riportata nella determinazione n. DPC025/301/2021;
- 3. **Di specificare** che:
 - in virtù della modifica sostanziale dell'AUA in parola, la scadenza della suddetta autorizzazione, della durata di 15 anni, decorre dalla notifica del provvedimento conclusivo alla ditta da parte del Suap competente;
 - in seguito a tale modifica, le Tipologie, i Codici EER, le Operazioni e i Quantitativi di rifiuti, individuati dal DM 05/02/98 e s.m.i. (All 1-subAll.1), oggetto dell'attività di recupero da svolgere presso la sede operativa dell'impresa Bernardoni Eco Recuperi, sono quelli riportati nella tabella sottostante:

All. Recupero Rifiuti in procedura semplificata

TIPOLOGIA		OPERAZIONI RECUPERO	Quantitativi massimi
(D.M. 05.02.1998 e sm – allegato 1 suballegato 1)			

		CER	(all. C alla parte IV del D.Lgs 152/06)				
N°	Descrizione			R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 ed R13	
				Capacità max istantanea di Stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione di recupero	Potenzialità annua (t)
3.1	Rifiuti in ferro, acciaio e ghisa;	[150104] [160117] [170405]	R13	300	2000		
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	[150104] [170401] [170402] [170403] [170407]	R13	10,5	1000		
3.3	Sfidi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	[150105] [150106]	R13	13,2	300		
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	[170411]	R13	10,8	1000	R4	1000
5.16	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	[160214] [160216] [200136]	R13	14,4	200	R4	200
6.2	Sfidi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	[070213] [160119] [160216] [170203]	R13	10,8	300		
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[150103] [170201] [191207] [200138]	R13	8,4	300		
TOTALI				368,1	5100		1200

• **4 Di precisare che:**

- all'impresa è stata accettata con determinazione della Provincia di Pescara n. 1045 del 26/10/2021, in qualità di Ente beneficiario, la polizza fideiussoria n°. **2334741** unitamente all'appendice 0/Dichiarazione di coobbligazione, emesse in data 21/10/2021 dalla Compagnia Assicurativa CO.F.A.C.E., Codice Ramo 8154, Cod. Agenzia 085/002 Cod. Produttore AQ16, per un importo garantito pari a € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) e validità dal **04/08/2021** al **04/08/2026**, con ulteriore garanzia per altri due anni pertanto fino al 04/08/2028, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- in seguito alla modifica sostanziale dell'AUA di cui al presente provvedimento e ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero rifiuti presso il suddetto impianto, l'ammontare della garanzia finanziaria **deve essere aggiornato** all'importo complessivo di € **88.573,80** (euro ottantottomilacinquecentosettantatrè/ottanta centesimi), come da Scheda Garanzie Finanziarie All. B1, Prot. 3417 del 18/02/2022, da prestare a favore dell'Ente beneficiario Provincia di Pescara;

- alla scadenza di validità della polizza, sarà necessario per la ditta assicurata presentare nuova garanzia finanziaria o rinnovo della stessa ai sensi della D.G.R. n. 254 del 28/04/2016, "D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L. R: 19.12.007, n. 45 – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati..", la cui accettazione, ai sensi dell'art. 48 della LR 45/07, costituisce condizione per la prosecuzione dell'impianto. **L'eventuale esercizio dell'attività di recupero rifiuti in mancanza dell'accettazione di valida garanzia finanziaria, è da intendersi eseguito senza titolo autorizzatorio.**

- secondo quanto previsto dal D.M. n. 350 del 21/07/98, per poter effettuare l'attività di recupero è necessario provvedere al pagamento annuale dei diritti d'iscrizione in favore della Provincia di Pescara (l'ammontare è in funzione della classe di appartenenza) entro il 30 aprile di ciascun anno, in mancanza l'iscrizione si considera sospesa;

- l'impresa **dovrà integrare** il versamento previsto dal D.M. n. 350/98 e di cui al Prot. 8247-48 del 28/04/2022, per l'annualità in corso, in funzione della variata classe di appartenenza che in questo caso corrisponde alla V (quantità annua di rifiuti superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000), per aggiornare l'importo complessivo a € 103.29 (euro centotré/ventinove centesimi);

5 **Di specificare che:**

- l'attività, oggetto di modifica sostanziale e ricompresa in AUA, dovrà essere gestita in ottemperanza delle norme tecniche generali, prescrizioni, modalità operative e requisiti necessari per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, di cui agli art. 214-216 del T.U.A., fissati dagli standard ministeriali contenuti nel DM 05.02.1998 e smi (D.M. 05.04.2006 n. 186); essa è subordinata al rispetto integrale di quanto stabilito nel citato D.M., ovvero: i rifiuti dovranno essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potranno recare pregiudizio all'ambiente. In particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori, formazione di odori e dispersione di aerosol e di polveri;
- senza danni per il paesaggio;

- i rifiuti oggetto dell'attività di recupero devono, per provenienza e caratteristiche, essere conformi a quanto previsto, per ciascuna tipologia, dal D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 05.04.2006 n. 186. Le attività di recupero e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti devono corrispondere esclusivamente a quanto dichiarato sulla scheda G1 e sulla documentazione tecnica integrativa assunta ai Prott. n. 5751 del 18/03/2022 e n. 12499 del 27/06/2022;

- i rifiuti conferibili all'impianto dovranno essere esclusivamente quelli dichiarati *nell'Allegato Recupero Rifiuti*; gli unici trattamenti consentiti dovranno essere l'Operazione di Recupero R13 "Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" e l'operazione R4 "Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici", conformemente alle Tipologie, Capacità di stoccaggio e Potenzialità annua ivi precisate;

- Caratteristiche impiantistiche:

L'impianto di recupero rifiuti oggetto della presente modifica sostanziale, da ricomprendere in AUA, deve essere conforme:

- a quanto descritto nella documentazione e negli elaborati grafici presentati a corredo dell'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale conservati agli atti degli Enti competenti;
- alle prescrizioni contenute nel presente atto;
- in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.

Nello specifico:

- deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva, del trattamento e del deposito rifiuti;
- tutte le aree interessate dall'attività di recupero rifiuti, comprese quelle di deposito e di transito/movimentazione, dovranno essere dotate di superfici opportunamente impermeabilizzate;
- i rifiuti sottoposti alle Operazioni R13 ed R4, una volta accettati, dovranno essere depositati direttamente nelle rispettive aree di stoccaggio, con apposizione di idonea etichettatura e indicazione del rifiuto stoccato nel rispetto delle norme previste per la tracciabilità degli stessi, seguendo l'organizzazione in specifici settori corrispondenti a quanto dichiarato negli elaborati e nelle relazioni tecniche allegate all'istanza, parti integranti della presente determinazione;
- deve essere presente un'area di stoccaggio per le eventuali parti di carico di rifiuti non conformi, anche pericolosi, presenti in maniera accidentale e non verificabili all'accettazione ma rinvenuti in fase di selezione e cernita, da stoccare separatamente con le opportune indicazioni. Essi verranno messi in carico utilizzando il codice EER più appropriato ed il produttore informato dell'accaduto, fermo restando la comunicazione di ogni anomalia all'Autorità Competente;

- L'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti appartenenti alle tipologie 5.8 e 5.16 dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49, in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in ottemperanza a quanto disposto nel D.Lgs. 152/06;

- In qualità di soggetto che esercita attività di raccolta/deposito/trattamento di rottami o altri materiali metallici di risulta, la ditta effettuerà la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, come

controllo o monitoraggio della radioattività, nel rispetto del Decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, Art.72 e succ. modif. D.L. 17/2022;

- Qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di esercizio dell'impianto, o qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti, in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto;

Sono fatte salve le ulteriori e/o diverse indicazioni di altri Enti interessati al presente atto, a qualunque titolo coinvolti, riguardanti gli aspetti non di diretta competenza della Provincia di Pescara e quanto altre Autorità ritengano di dover valutare nel rispetto delle esigenze ambientali e territoriali.

- **6 Di dare atto** che la presente determinazione dovrà essere conservata unitamente alla Autorizzazione Unica Ambientale, costituendone parte integrante e sostanziale;

DISPONE

- la trasmissione del presente atto all'impresa Bernardoni Eco Recuperi, alla Regione Abruzzo DPC025, al Suap del Comune di Cepagatti (PE), al Comune di Cepagatti, all'ARTA ed ai competenti Servizi della ASL, alla Segreteria Determinazioni;
- la sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale –TAR Abruzzo - entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITÀ DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento, valutati, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti per l'emanazione del provvedimento, attesta la regolarità dell'istruttoria della proposta n.ro 1042 del 26/07/2022.

Visto di regolarità dell'istruttoria firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento HONORATI GIULIO in data 26/07/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni.

Pescara, li 26/07/2022

IL DIRIGENTE

SCORRANO MARCO